

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Consigliere
Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **26313** del Registro di
Segreteria, promosso da B. S. ed altri, meglio in atti generalizzati,
rappresentati e difesi dall'Avvocato Pietro Frisani, presso il cui studio sito in
Firenze, Via Curtatone, nr. 2, hanno eletto domicilio a mezzo del relativo
indirizzo P.E.C., avverso l'INPS;

Udito, nella pubblica Udienza del 16.09.2025, il relatore Consigliere
Tommaso Parisi, non rappresentate le parti;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle Leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12
luglio 1934 nr. 1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge
14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20
dicembre 1996 nr. 639;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui
al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

Con il presente gravame collettivo i ricorrenti, già dipendenti della Pubblica Amministrazione, ciascuno di essi titolare di pensione superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS, chiedono che venga riconosciuto il proprio diritto alla riliquidazione degli assegni di quiescenza attualmente in godimento, in ragione dell'insufficiente indicizzazione disposta dall'articolo 1, comma 309, della Legge nr. 197 del 2022 e dall'articolo 1, comma 135 della Legge nr. 213 del 2023, con conseguente violazione del diritto alla salvaguardia dei canoni di proporzionalità ed adeguatezza delle pensioni non solo al momento della cessazione dal servizio, ma anche negli anni successivi in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta, considerato l'effetto automatico di trascinamento che si rivela irreversibile. In tale prospettiva, la difesa delle parti attrici ha avanzato istanza di previo rinvio della descritta questione alla Corte Costituzionale, per valutare in concreto la denunciata lesione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 36, 38, 53 e 117 della Legge fondamentale, anche in relazione all'articolo 6 CEDU ed all'articolo 1 del protocollo addizionale CEDU. Nell'atto introduttivo del giudizio, il patrocinatore dei ricorrenti, dopo avere richiamato in modo puntuale gli adeguamenti previsti per i singoli scaglioni superiori a quattro volte il minimo INPS dalle predette disposizioni, con riferimento al biennio 2023-2024, nonché evocato il contenuto di diverse Sentenze della Consulta sulla specifica tematica della perequazione, ha invocato il diritto dei propri assistiti alla perequazione integrale del rispettivo trattamento pensionistico in godimento.

La domanda promossa in via amministrativa dai ricorrenti rimaneva senza esito.

L'INPS ritualmente evocato dalle parti attrici non si è costituito in giudizio.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa infondato.

In merito alla questione devoluta alla cognizione della Sezione, non coglie nel segno, per quanto suggestiva ed articolata, la tesi prospettata dalle parti attrici nel gravame, atteso che i profili di illegittimità costituzionale e sovranazionale enunciati dai ricorrenti non stimolano il favorevole scrutinio di questo Giudicante; in tale visuale, è sufficiente richiamare, a tenore dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del C.P.C. e dell'articolo 39, comma 1, lettera d) del Codice di giustizia contabile, le articolate, convincenti e condivisibili argomentazioni esplicitate dalla Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia nella Sentenza nr. 11 del 18.03.2024, alle quali si formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerle nuovamente nella loro interezza nel presente provvedimento. In particolare, preme sottolineare che non esiste nel nostro ordinamento un diritto “quesito” alla integrale e continuativa rivalutazione del trattamento pensionistico, a prescindere dal suo ammontare, per cui la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di precisare in più occasioni i parametri di ragionevolezza e proporzionalità (ex multis Corte Costituzionale, Sentenze nnrr. 316 del 2010, 250 del 2017 e 234 del 2020), alla stregua dei quali risulta possibile valutare la legittimità costituzionale delle scelte operate dal legislatore in materia di perequazione pensionistica, posto che quest'ultimo dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione, tenendo conto del quadro storico ed economico del momento, delle concrete modalità di attuazione e nella quantificazione dei coefficienti di indicizzazione. Siffatti criteri, che

permeano in profondità la materia in rassegna, non risultano minimamente vulnerati, ad avviso del Giudicante, dall'articolo 1, comma 309, della Legge nr. 197 del 2022 e dall'articolo 1, comma 135, della Legge nr. 213 del 2023, sul rilievo che entrambe le prefate disposizioni si muovono in maniera coerente nel pieno rispetto di un ponderato, armonico e necessario bilanciamento con una pluralità di valori, ugualmente di rango costituzionale, che attengono alla salvaguardia della finanza pubblica complessiva, la quale identifica il vero pilastro della stabilità economica e finanziaria, nell'ottica dell'ineludibile esigenza concernente l'equilibrio del bilancio e la sostenibilità del debito nel lungo periodo a tutela delle giovani generazioni; del resto, giova evidenziare che con la menzionata normativa il legislatore, da un lato, ha garantito la perequazione integrale dei trattamenti non superiori a quattro volte il minimo INPS, che sono quelli i quali, certamente, soffrono maggiormente il processo di erosione del potere d'acquisto causato dall'inflazione, e che, sotto il profilo numerico-statistico, rappresentano la stragrande maggioranza dell'intero coacervo nazionale delle pensioni in pagamento, dall'altro, ha comunque parzialmente tutelato anche gli assegni di importo più elevato, superiori a dieci volte il minimo INPS, assicurando la relativa indicizzazione nella misura del 32% per il 2023 e del 22% per il 2024, non certo simbolica o minimale (ex multis Sezione Giurisdizionale Lombardia, Sentenza nr. 64 del 2024, Sezione Giurisdizionale Umbria, Sentenza nr. 20 del 2024, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenza nr. 54 del 2024). Non è superfluo rammentare, inoltre, che le prefate disposizioni normative hanno una efficacia limitata al solo biennio 2023 e 2024, con il precipitato che l'orizzonte temporale individuato dal legislatore è

sicuramente breve e transitorio, per cui le stesse non ledono i summenzionati principi enucleati dalla Consulta a garanzia dei trattamenti pensionistici.

In definitiva, la disposizione censurata dai ricorrenti appare perfettamente conforme ed aderente ai parametri di ragionevolezza e proporzionalità lumeggiati dalla pluriennale e tralatizia giurisprudenza costituzionale, con riferimento alla specifica tematica dell'indicizzazione pensionistica. Le medesime ragioni strutturali sopra delineate escludono anche i profili di illegittimità dedotti dalle parti attrici, peraltro in forma del tutto generica ed astratta, sul piano sovranazionale, sul rilievo assorbente che pure la giurisprudenza consolidata della CEDU non ammette la soppressione integrale e prolungata della perequazione del trattamento pensionistico, ma certo non stigmatizza una sua temporanea riduzione ragionevole ed adeguata al quadro storico ed economico in cui si inserisce, che rifletta cioè un corretto ed oculato bilanciamento tra l'interesse generale della comunità dei cittadini ed i diritti fondamentali del singolo individuo.

I suddetti arresti sono stati ancora una volta confermati dalla Corte Costituzionale con la recente Sentenza nr. 19 del 2025, le cui chiare ed eloquenti motivazioni si devono considerare integralmente richiamate senza necessità di ripercorrerle nuovamente nella loro interezza.

Spese compensate in virtù della novità della questione rispetto alla data di presentazione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

RESPINGE

Il ricorso promosso da B. S. ed altri in quanto infondato.

Spese compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 16.09.2025

Il Giudice Unico

(f.to digitalmente Dr. Tommaso Parisi)

Depositata in Segreteria il 17/09/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente Dr. Paolo Carrus)